

**CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"IL CERVO APS"**

STATUTO

TITOLO I°

Art. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE - È costituito ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, un Circolo Ricreativo Culturale Associazione di Promozione sociale denominata " Il Cervo APS ", con sede in Ravenna. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria

Art. 2 - SCIOGLIMENTO - L'Associazione ha durata illimitata lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 3 – ATTIVITA' E SCOPI - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 lettera i, e successive modificazioni, operando prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla norma richiamata. L'Associazione ha carattere apolitico e non persegue finalità di lucro né diretto né indiretto e gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o strumentali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In particolare, l'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) attuare i servizi sociali della ricreazione educativa;
- b) promuovere l'amicizia fra i Soci e le loro famiglie;
- c) promuovere un sano e proficuo impiego del tempo libero anche mediante l'effettuazione di gite e soggiorni turistici in località di un certo interesse artistico e paesaggistico;
- d) favorire lo svolgersi della vita comunitaria in un ambiente di sereno incontro fra i Soci per reciproci scambi d'idee e conoscenze organizzando anche riunioni conviviali fra i soci e loro famiglie;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al sostentamento materiale delle opere caritative e assistenziali della città di Ravenna.
- f) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

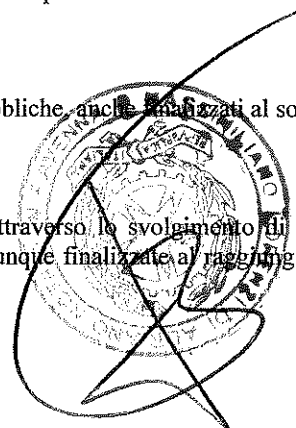
L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

Baldini Rocco di Enzo Baldini



8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 5 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE - All'Associazione possono iscriversi senza alcun tipo di discriminazione le persone fisiche che condividono e decidono di perseguire gli scopi e le finalità della stessa, riconoscendo e accettando di sottostare al presente Statuto e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile. Potranno aderire all'Associazione le persone fisiche che abbiano i seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanne penali definitive per reati che ledano l'onore ed il prestigio del cittadino;
- b) godere della pubblica stima;

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato e l'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 6 - SOCI ONORARI - L'Assemblea dei Soci, in via del tutto eccezionale e su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire contemporaneamente a non più di due personalità che godano di particolare prestigio o diano lustro alla città di Ravenna per la loro attività, la qualifica di Socio Onorario.

TITOLO II° I SOCI

Art. 7 – CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI - Tutti i Soci, sia effettivi che onorari hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Chi intende chiedere l'ammissione a Socio deve inoltrare al Consiglio Direttivo domanda scritta firmata dall'interessato su modulo predisposto dall'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e pena la decadenza, di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 5, di accettare il presente Statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale che deciderà nella prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa). L'eventuale reiezione della domanda di ammissione deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO. La qualifica di Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) recesso;
- c) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto;
- d) per decadenza, in seguito alla perdita dei requisiti previsti per l'ammissione a Socio o per il mancato pagamento della quota associativa annuale nella quantità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e) per espulsione.

L'espulsione viene decisa, dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che abbiano commesso mancanze particolarmente gravi che danneggino moralmente o materialmente l'Associazione, o che fomentino dissidi o disordine fra i Soci, o che compiano persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Infine, l'espulsione può derivare da comportamenti, anche al di fuori dell'Associazione, che ledano l'onore della persona. Chi viene espulso non potrà più presentare domanda d'ammissione a socio.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicato all'interessato, si intende sospeso nella sua efficacia ma il socio interessato, fino alla definitiva decisione assembleare, non avrà la possibilità di frequentare l'Associazione. In ragione di ciò, l'Assemblea che dovrà decidere riguardo la proposta di espulsione dovrà essere convocata entro 30 gg dalla data di comunicazione all'associato del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo; in mancanza trascorso inutilmente detto termine, il socio potrà riprendere a frequentare l'Associazione in attesa della definitiva decisione dell'Assemblea. L'espulsione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'espulsione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede sociale, partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e nel caso siano accompagnati da famigliari rispondono del loro comportamento come di loro stessi.
- godere dell'elettorato attivo e passivo, per i minorenni il diritto di voto sarà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Nella sede del Circolo è vietata ogni iniziativa e manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta persegua scopi di propaganda politica o sindacale.

I Soci devono mantenere nei locali del Circolo un comportamento corretto ed improntato alla massima armonia ed amicizia fra i Soci ed i loro eventuali ospiti. È fatto obbligo ad ogni Socio di osservare scrupolosamente le norme del presente Statuto e le direttive di comportamento impartite dagli organi sociali e di adoperarsi nel migliore dei modi per il buon andamento dell'Associazione secondo le proprie capacità e disponibilità.

Il socio che commette infrazioni incompatibili con il presente Statuto o con le direttive di comportamento impartite dagli organi sociali preposti è passibile, a seconda della gravità, delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo orale;
- b) censura scritta;
- c) l'espulsione

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) sono adottati da parte del Consiglio Direttivo per mancanze non gravi che non rendano incompatibile il mantenimento della qualifica di Socio;

Ogni addebito dovrà essere preventivamente contestato all'interessato verbalmente o con lettera raccomandata ed egli avrà diritto ad essere ascoltato dal Consiglio Direttivo. Per gli addebiti di maggiore gravità che comportino l'espulsione, il Consiglio Direttivo dovrà contestare gli addebiti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al socio interessato e provvedere tempestivamente entro 30 gg alla convocazione dell'Assemblea che sarà chiamata a pronunciarsi definitivamente sull'espulsione. Il Socio cui vengano contestati gli addebiti ha il diritto di presentare memoria scritta o di chiedere di essere ascoltato dall'Assemblea dei Soci che deve discutere il provvedimento.

Potranno essere ammessi a frequentare i locali dell'Associazione, in determinati periodi particolari e compatibilmente con le disposizioni di legge, persone invitate dai singoli Soci che siano in possesso degli stessi requisiti richiesti per l'ammissione a Socio. I non Soci-frequentatori sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Statuto e ad osservare le disposizioni che di volta in volta saranno emanate dal Consiglio Direttivo. Del loro comportamento, oltre che loro stessi, sono responsabili i Soci che hanno esteso l'invito.

Art. 10 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Reddini Patricia Pino Rodolfo



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono puramente onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione nell'elettorato sia attivo che passivo.

ART. 12 – L'ASSEMBLEA - L'Assemblea dei Soci è la riunione di tutti i Soci ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione appositamente convocata per decidere della gestione dell'Associazione, sull'elezione dei suoi organi e quant'altro ad essa demandata espressamente dal presente Statuto. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria e viene convocata mediante avviso affisso in bacheca presso la sede sociale e trasmesso via mail con almeno quindici giorni d'anticipo e recante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti in discussione. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Gli associati minorenni potranno esercitare il proprio diritto di voto per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega. L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le sedute dell'assemblee dei Soci, sia ordinarie che straordinarie, sono da ritenere valide se ad esse partecipa in prima convocazione, la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. La seconda convocazione non può accadere lo stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono da ritenersi valide qualora vengano approvate dalla maggioranza dei voti validamente presenti e/o rappresentati. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'assemblea tre scrutatori con il compito di sovraintendere alle operazioni di voto. Per l'elezione del Consiglio Direttivo la votazione avviene sempre a scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Ogni socio potrà ricevere al massimo 1 delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta Ordinaria per:

- a) discutere e approvare il rendiconto economico finanziario.
- b) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori;
- d) approvare o respingere le richieste di espulsione di Soci resisi indegni su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) trattare argomenti che siano di sua competenza negli interessi dell'Associazione e che siano stati posti all'ordine del giorno.
- f) deliberare il regolamento interno e le sue variazioni su proposta del Consiglio Direttivo.

g) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;

h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

I Soci hanno diritto di fare iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti di interesse generale a condizione che la richiesta venga inoltrata per iscritto al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima dell'Assemblea dei Soci e che rechi la firma di almeno cinque Soci.

Di ogni riunione dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto, a cura del Segretario dell'Assemblea, verbale su apposito registro con le pagine numerate progressivamente da conservare agli atti dell'Associazione, ed essere firmate da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci che ne facciano richiesta a cura del Segretario del Circolo.

Ogni Socio ha il diritto di fare apportare al verbale delle Assemblee quelle modifiche che lo riguardano quando a suo giudizio ne sia stato travisato il pensiero o l'operato.

ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra 5 e 9 e il numero viene di volta in volta stabilito dal consiglio uscente al momento dell'indizione delle elezioni. Esso viene eletto con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni e sono rieleggibili la loro carica è incompatibile con quella di componente il Collegio dei Sindaci Revisori. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel proprio seno, con votazioni separate e segrete, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, e il Tesoriere;
- b) stabilisce il programma delle attività sociali in relazione agli scopi dell'Associazione e in attuazione delle linee di indirizzo dell'attività annuale approvate dall'Assemblea dei soci;
- c) cura la corretta applicazione delle delibere adottate dall'Assemblea dei Soci;
- d) amministra l'attività finanziaria dell'Associazione e al termine di ogni esercizio redige il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'Assemblea dei Soci;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati accetta o respinge, a Suo insindacabile giudizio, le domande di ammissione di nuovi Soci.
- f) detta norme di comportamento per i frequentatori dell'Associazione e vigila sul buon andamento della stessa ed interviene, anche con sanzioni disciplinari, verso quei Soci che commettano infrazioni incompatibili con il presente Statuto o con le norme di comportamento dettate dagli organi preposti;
- g) propone nei casi più gravi, all'Assemblea dei Soci, l'espulsione di coloro che si siano resi indegni seguendo la procedura stabilita dal precedente art. 9.
- h) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono a voto palese o a scrutinio segreto a seconda di come di volta in volta deciso dall'Assemblea in sede elettiva. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

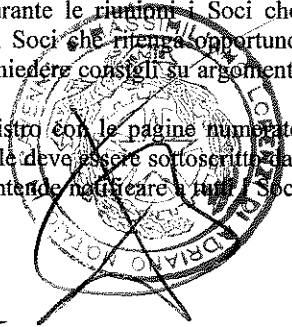
L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente mediante avviso affisso all'albo con almeno cinque giorni di anticipo sulla data prefissata ogni volta Presidente o Vice Presidente ne ravvisino la necessità o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta e comunque obbligatoriamente almeno una volta a trimestre. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta. La riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata dal Presidente, entro quindici giorni dalla richiesta, anche quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri. Il Consiglio Direttivo risulta comunque validamente costituito indipendentemente dalle formalità di convocazione e preavviso, quando si ritrovino riuniti la totalità dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati, anche i componenti il Collegio dei Sindaci Revisori con diritto di parola, ma non di voto. Qualora tale Collegio abbia eletto nel suo seno un Presidente, tale facoltà può essere riservata a quest'ultimo. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di ascoltare durante le riunioni i Soci che chiedono di essere ascoltati. Può altresì invitare a partecipare alle proprie riunioni quei Soci che ritenga opportuno ascoltare per questioni che li riguardano ed inerenti al loro comportamento o anche per chiedere consigli su argomenti attinenti alla loro specifica esperienza, professione o specializzazione.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere tenuto verbale in apposito registro con le pagine numerate progressivamente a cura del Segretario da conservare agli atti dell'Assemblea. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal Segretario e da chi ha presieduto l'adunanza. Le deliberazioni che il Consiglio Direttivo intende notificare a tutti i Soci devono essere affisse all'albo dell'Associazione per almeno quindici giorni.

Baldini Pabuc Sino Radolphi



I Consiglieri che non partecipano alle riunioni per tre sedute all'anno senza valido e giustificato motivo decadono dall'incarico.

Art. 14 – IL PRESIDENTE - Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte a terzi ed in giudizio. Viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, le coordina e cura che ne vengano eseguite le deliberazioni. È responsabile dello sviluppo delle attività sociali, dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione, firma la corrispondenza e mantiene i contatti con le autorità locali.

Il Presidente non può procedere ad alcuna operazione relativa ai beni dell'Associazione se non in nome e per conto di esso e previa specifica delibera autorizzatoria del Consiglio Direttivo e, nel caso si tratti di atto di straordinaria amministrazione, dell'Assemblea dei Soci. Per tutte le operazioni finanziarie che riguardano l'amministrazione dell'Associazione la sua firma deve essere congiunta a quella di almeno un altro componente il Consiglio Direttivo o di altro Socio a tale scopo delegato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente si adopera per comporre le eventuali discordie sorte fra i Soci ed è autorizzato a convocare qualunque Socio per contestare eventuali comportamenti scorretti all'interno dell'Associazione, usando però in tutti i casi i riguardi dovuti alla persona e alle circostanze. Può procedere a richiami sia scritti che orali e proporre agli organi competenti sanzioni maggiori.

Art. 15 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni in caso di sua assenza o impedimento e quando dal medesimo sia espressamente delegato a sostituirlo.

Art. 16 – IL SEGRETARIO - Il Segretario tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede al disbrigo della corrispondenza e alla distribuzione delle tessere sociali, compila il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene in ordine la corrispondenza e l'archivio dell'Associazione, controfirma con il Presidente tutti gli atti sociali, collabora con il Presidente in tutto ciò che da questi sia richiesto per una buona riuscita di tutte le attività. È responsabile di tutta l'attività burocratica dell'Associazione.

Art. 17 – IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri e qualora lo si ritenga opportuno di due membri supplenti. Esso viene eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci con votazione separata e segreta. Dura in carica tre anni ed ogni membro può essere rieletto senza limite di mandato. La carica di componente il Collegio dei Revisori è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla regolarità dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione e perciò ne è garante davanti ai Soci. Accerta quindi che tutti gli atti amministrativo-contabili siano improntati a chiarezza e che la contabilità sia tenuta nei modi prescritti. Esamina il rendiconto economico finanziario e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente e comunque almeno una volta a trimestre la regolare tenuta dei libri contabili. I Revisori possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo amministrativo. Delle riunioni del Collegio dei Revisori e degli accertamenti eseguiti, deve risultare relazione in apposito registro a pagine numerate progressivamente da tenersi nei locali del Circolo a cura del Collegio stesso. Negli eventuali casi di accertata inadempienza amministrativa, il Collegio dei Revisori può chiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione dell'Assemblea dei Soci per meglio chiarire o indagare le specifiche questioni. I membri del Collegio dei Revisori che non partecipano, senza valido e giustificato motivo, a più di una riunione all'anno decadono dall'incarico.

ART. 18 – RINVIO. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 19 – NORME TRANSITORIE. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico